

STATUTO

TITOLO I – STORIA, DENOMINAZIONE, SEDE

Art. 1.

Nel maggio 1920 per iniziativa e pietà dei Terziari dipendenti dai Frati Minori della Provincia Tridentina di S. Vigilio fu istituita in Rovereto la Pia Opera “Famiglia Materna” che funzionò fino dalla sua origine in base ad uno Statuto approvato con Decreto 22 maggio 1920 n. 24963, del Commissariato Generale Civile della Venezia Tridentina.

Nel 1932 l’Istituto veniva ampliato e sistemato al fine di creare, in occasione delle faustissime nozze delle Loro Altezze Reali Umberto di Savoia e Maria del Belgio, un’Opera assistenziale Provinciale. I fondi necessari a tale scopo furono devoluti alla Opera Pia per diretto interessamento della Federazione Provinciale dell’Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia.

Dal 1944 al 1975 l’Opera ha ospitato il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile di Rovereto.

Dal 1983 al 1986, dopo la vendita di parte del patrimonio, l’Opera veniva completamente ristrutturata per adeguarla alle mutate esigenze dell’accoglienza di madri nubili e di donne in difficoltà.

L’Opera ha svolto la propria attività sotto forma di I.P.A.B. dal 1933 al 1998, quando, con delibera della Giunta Regionale del Trentino Alto Adige n. 610 del 23 aprile 1998, essa è stata riconosciuta quale ente avente i requisiti, previsti dalla L.R. n. 3/96, per ottenere la depubblicizzazione.

Con determinazione n. 21 di data 06 Novembre 1998, rettificata con determinazione n. 27 di data 27 Novembre 1998. del Dirigente del Servizio Affari generali della Provincia Autonoma di Trento viene riconosciuta la personalità giuridica privata alla Fondazione “Opera Famiglia Materna” con decorrenza giuridica dal giorno 01 Gennaio 1999.

La Fondazione Opera Famiglia Materna, con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali n. 4 di data 26 Febbraio 2002 viene iscritta al Registro Provinciale delle Persone Giuridiche al n. 161

La Fondazione ha svolto e svolge la propria attività grazie al contributo fattivo e all’impegno profuso dai Patroni, tra i quali si sono sempre distinti i Patroni onorari per le loro eccezionali benemeritenze ed il particolare sostegno accordato alla Fondazione.

Art. 2.

A seguito della depubblicizzazione è istituita, ai sensi degli artt. 12 e segg. del Codice Civile, la Fondazione denominata “Famiglia Materna”.

Art. 3.

Famiglia Materna ha sede in Rovereto, in Via Saibanti, n. 6 ed opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento.

La variazione dell'indirizzo di Famiglia Materna all'interno del medesimo Comune non comporta l'attivazione dell'iter di modificazione statutaria, ma viene riportata nello Statuto a seguito di apposite deliberazioni consiliari.

Famiglia Materna, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali, potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

Art. 4.

Famiglia Materna si propone il perseguimento di finalità di solidarietà, sia a livello nazionale che internazionale, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione.

In particolare, Famiglia Materna ha lo scopo di tutelare, promuovere e favorire lo sviluppo di esperienze di comunità e solidarietà tra le persone, con specifico riferimento all'istituto della famiglia in tutti i suoi aspetti, quali l'educazione e l'assistenza ai coniugi, la tutela della maternità e l'educazione dei bambini e dei giovani in genere.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, Famiglia Materna può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economica e finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni.

Famiglia Materna non persegue fini di lucro.

Art. 5.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 4, Famiglia Materna potrà, tra l'altro:

a) istituire e gestire direttamente centri di accoglienza familiare, consultori familiari, nonché sostenere ed anche ospitare enti analoghi e simili gestiti da terzi;

b) promuovere la conoscenza e l'informazione sui temi della famiglia, della maternità e di educazione dei minori, anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e la realizzazione di ricerche;

c) promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni di carattere socio-culturale, al fine di divulgare e diffondere presso la cittadinanza la conoscenza delle attività dell'Opera.

d) progettare e sviluppare iniziative di avviamento ed inserimento lavorativo

e) costituire e partecipare ad organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative ed altri enti analoghi, anche a livello internazionale, nonché costituire e partecipare ad altre fondazioni ovvero società.

Famiglia Materna potrà usufruire di sovvenzioni pubbliche o private, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi altra natura con enti privati e pubblici, locali, nazionali, europei ed internazionali.

Art. 6.

Il patrimonio di Famiglia Materna é costituito da beni mobili e beni immobili.

Il patrimonio può essere accresciuto:

- 1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
- 2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.
- 3) dalle somme derivanti da sovvenzioni o contributi di enti pubblici, privati, istituti di credito ed enti in genere.

Il patrimonio di Famiglia Materna sarà descritto in apposito inventario cui fare riferimento per ogni successiva variazione allo stesso.

Art. 7.

Famiglia Materna provvede al raggiungimento dei propri scopi istituzionali:

- a) con i redditi del proprio patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 4 e 5;
- c) con i contributi dei Patroni;
- d) con erogazioni liberali di qualsiasi natura;
- e) con sovvenzioni e/o contributi di enti pubblici, privati, istituti di credito e enti in genere, anche in virtù di apposite convenzioni stipulate con essi;
- f) con ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, da Famiglia Materna.

TITOLO III – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Capo I – Consiglio di Amministrazione

Art. 8.

Famiglia Materna é retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, i quali vengono così nominati:

- I) tre dall'Assemblea dei Patroni scelti tra i Patroni medesimi;
- II) uno dal Presidente della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, che sceglierà tra una terna di nominativi proposta dal Consiglio di Amministrazione.
- III) uno dal Padre Provinciale dei Francescani della Provincia di S. Vigilio.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato e durerà in carica per il periodo residuo di mandato del consigliere sostituito.

Qualora venisse meno contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, ovvero di fax, qualora vi sia il consenso da parte dei consiglieri, indicando anche l'ordine del giorno.

Per l'interesse di Famiglia Materna, il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Art. 10.

Al Consiglio è affidata l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, di Famiglia Materna. Il Consiglio provvede al regolare funzionamento di Famiglia Materna; delibera sui modi di gestione della medesima; adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari, utili ed opportuni per il buon andamento di Famiglia Materna e per il raggiungimento dei fini statutari.

Ad esso spetta assumere gli eventuali lavoratori dipendenti e decidere in merito al rapporto di lavoro relativo.

Il Consiglio convoca altresì l'Assemblea dei Patroni e redige il bilancio preventivo e consuntivo annuali. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare compiti inerenti la gestione dell'Ente ad uno o più componenti del Consiglio medesimo, nonché nominare procuratori speciali *ad negotia* anche al di fuori dei propri membri e della stessa fondazione.

Art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede di Famiglia Materna.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con la presenza di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti dirime chi presiede.

Le votazioni si fanno per appello nominale.

Trattandosi di questioni riguardanti persone, le deliberazioni devono aver luogo sempre a voti segreti.

In caso di assenza ovvero impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, ovvero il membro più anziano di nomina, e, in mancanza, il più anziano di età.

Capo II – Presidente

Art. 12.

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza di Famiglia Materna, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, nonché redige la relazione da sottoporre al Consiglio e all'Assemblea dei Patroni.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferire al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva e comunque entro 40 giorni.

Capo III – Patroni

Art. 13.

I Patroni di Famiglia Materna sono distinti in tre categorie:

a) Patrono Fondatore è il Terz'Ordine Francescano, dipendente dalla Provincia di S.Vigilio e i diritti di patrono sono esercitati dal Padre Provinciale, il quale, nelle assemblee può farsi rappresentare da un suo delegato;

b) Patroni Onorari sono coloro che, con eccezionali benemeritenze, favoriscono Famiglia Materna. La loro designazione sarà fatta su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) Patroni Ordinari sono coloro che vengono iscritti dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di apposita domanda di ammissione da indirizzarsi al Consiglio stesso. I Patroni Ordinari versano una quota annua minima di € 10,00, la quale potrà venire aggiornata, anche ogni anno, dal Consiglio di Amministrazione.

Perdono la qualifica di Patroni Ordinari coloro i quali, entro sei mesi dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti dovuti.

Le scadenze e le modalità dei pagamenti delle quote annuali sono determinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14.

L'Assemblea dei Patroni è convocata per eleggere i consiglieri di amministrazione di propria competenza e per la presentazione della relazione annuale sull'attività di Famiglia Materna

Ogni Patrono avrà diritto ad un voto e non potrà avere più di una delega di altro Patrono.

I Patroni Ordinari che non saranno in regola con il versamento della quota annuale non potranno votare, né delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

Per la validità dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei Patroni o loro delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea è da ritenersi valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante entrambi designati dall'Assemblea all'inizio di ciascuna seduta.

Capo IV – Organo di revisione

Art. 15.

L'Organo di Revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Revisione dura in carica per un numero di esercizi pari a quello del Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di controllare il rispetto dello Statuto e l'operato degli amministratori, nonché la veridicità dei conti presentati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Revisione può essere invitato ad intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Le riunioni dell'Organo di Revisione sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.

L'Organo di Revisione può essere riconfermato.

All'Organo di Revisione potrà essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, fatto salvo comunque l'eventuale rimborso delle spese.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art. 16.

L'esercizio finanziario di Famiglia Materna ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio consuntivo annuale, che dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio deve essere verificato dall'Organo di Revisione a mezzo di apposita relazione e quindi depositato presso la sede sociale.

Dal bilancio devono risultare all'attivo i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e gli eventuali proventi relativi ad attività marginali svolte, ed al passivo gli impieghi effettuati.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

TITOLO V – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Art. 17.

La Fondazione Famiglia Materna si estingue, a seguito di apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea dei Patroni, adottata con il voto favorevole di almeno quattro membri, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

Famiglia Materna può essere inoltre dichiarata estinta per i motivi e con le modalità di cui all'art. 27 c.c.

All'atto dell'estinzione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di Famiglia Materna, che resterà dopo esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non profit, con particolare riguardo per quegli enti aventi analogo indirizzo e/o ispirazione.

Art. 18.

Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare uno o più regolamenti interni, al fine di disciplinare particolari materie oggetto dell'attività di Famiglia Materna.

Art. 19.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge vigenti.

Art. 20

Norma transitoria

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto resta in carica per il periodo di mandato previsto al momento della nomina.

Rovereto, 2 luglio 1998
Modificato in data 14 gennaio 2006